

## VII LEGISLATURA

### ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA N. **148**

31 ottobre 2001 – ore 10.00

Presidenza del Presidente                    **ROBERTO COTA**  
e del Vice Presidente                        **LIDO RIBA**

Nel giorno 31 ottobre 2001 alle ore 10.00 in Torino - nel Palazzo Lascaris, Via Alfieri n. 15 - sotto la Presidenza del Presidente Roberto COTA, con l'assistenza dei Vice Presidenti Lido RIBA e Francesco TOSELLI, dei Consiglieri Segretari Marco BOTTA, Alessandro DI BENEDETTO e Giuseppe POZZO, si è adunato il Consiglio regionale come dall'avviso inviato nel termine legale ai singoli Consiglieri.

#### **Sono presenti i Consiglieri:**

ALBANO - ANGELERI - BOLLA - BOTTA M. - BRIGANDI' - BURZI - BUSSOLA - CANTORE - CARACCILO - CAMELLA - CASONI - CATTANEO - CHIEZZI - CONTU - COSTA Enrico - COSTA Rosa Anna - COTA - COTTO - D'AMBROSIO - DEORSOLA - DI BENEDETTO - D'ONOFRIO - DUTTO - GALASSO - GALLARINI - GIORDANO - GODIO - LEO - MANICA - MANOLINO - MARCENARO - MARENGO - MERCURIO - MORICONI - MULIERE - PALMA - PAPANDREA - PEDRALE - PLACIDO - POZZO - RACCHELLI - RIBA - RIGGIO - RONZANI - ROSSI Giacomo - SAITTA - SCANDEREBECH - SUINO - TAPPARO - TOMATIS - TOSELLI - VALVO.

#### **Non è presente l'Assessore esterno:**

LARATORE.

#### **Sono in congedo i Consiglieri:**

BOTTA F. - CAVALLERA - FERRERO - GHIGO - MELLANO - PICHETTO FRATIN - ROSSI Oreste - VAGLIO.

(o m i s s i s)

**D.C.R. 184 - 33918**

**“Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione ‘Centro per lo studio e la documentazione delle società di Mutuo Soccorso”.**

(Proposta di deliberazione n. 224).

Il **punto 8)** all'ordine del giorno reca: **Proposta di deliberazione n. 224 “Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione ‘Centro per lo studio e la documentazione delle società di Mutuo Soccorso”**”.

(o m i s s i s)

Tale deliberazione è posta in votazione con procedimento elettronico: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale,

**visto** l'art. 7 dello Statuto regionale;

**visto** il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato);

**vista** la legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela del patrimonio storico e culturale delle Società di Mutuo Soccorso) e successive modificazioni, con la quale è promossa l'istituzione del “Centro per lo Studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso”;

**vista la** D.G.R. n. 16 -2842 del 23 aprile 2001 e preso atto delle motivazioni in essa addotte;

**sentiti** i pareri favorevoli della I e VI Commissione consiliare

**d e l i b e r a**

di approvare la partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione, in qualità di socio fondatore, della Fondazione “Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso” sulla base dello Statuto allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di autorizzare la Giunta regionale a provvedere a tutti gli atti necessari alla costituzione della fondazione;

alla spesa di lire di 150.000.000 (pari a Euro 77468,54) si fa fronte con la prenotazione sul cap 10940 del bilancio regionale esercizio 2002.

# **STATUTO DELLA FONDAZIONE “CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO”**

## ARTICOLO 1

### *Costituzione*

Nell’osservanza ed in attuazione dell’art. 3 della Legge regionale 9 aprile 1990 n. 24, così come modificata dalla Legge regionale 22 ottobre 1996 n. 82, per iniziativa dei fondatori Regione Piemonte e Coordinamento regionale piemontese delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative viene costituita la Fondazione “CENTRO PER LO STUDIO E LA DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETA’ DI MUTUO SOCCORSO”.

La Fondazione ha natura di ente non lucrativo di utilità sociale (ONLUS).

L’espressione ONLUS deve essere sempre utilizzata nelle comunicazioni col pubblico.

## ARTICOLO 2

### *Sede*

La Fondazione ha sede legale presso l’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte.

Sono istituite sedi operative presso la Cooperativa di Consumo e Mutua Assistenza Borgo Po e Decoratori di Torino, la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Castellazzo Bormida e la Società degli Operai di Borgomanero; possono essere istituite altre sedi operative, purché nel territorio regionale

## ARTICOLO 3

### *Scopo della Fondazione*

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per proprio scopo, così come previsto dall’art. 3 della l.r. 24/1990,

- a) la costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle Società di Mutuo Soccorso (di seguito denominata SMS), esistite ed esistenti in Piemonte, sulle fonti storiche relative ad ogni sodalizio e sul loro patrimonio culturale;
- b) la costituzione, gestione ed aggiornamento di una banca dati sulle fonti bibliografiche ed archivistiche relative alla storia del Mutualismo piemontese e del Mutualismo nel suo complesso;
- c) la costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale iconografico delle SMS;
- d) l’organizzazione di un deposito per il ricovero temporaneo di archivi sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la predisposizione di interventi di restauro conservativo, riordino e inventariazione;

- e) l'organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio e l'analisi di nuove forme di solidarietà e conseguente divulgazione dei valori socio-umanitari;
- f) l'attuazione di studi e ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS e sugli aspetti normativi della Mutualità, inclusi gli aspetti gestionali delle SMS;
- g) la celebrazione di anniversari inerenti la storia delle SMS;
- h) l'allestimento di manifestazioni organizzate in comune da parte di più SMS;
- i) lo studio e la promozione di attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle SMS.

La Fondazione è soggetta al divieto di svolgere attività diverse da quelle contemplate nella lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e svolge le attività sopra elencate nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

#### ARTICOLO 4

##### *Patrimonio della Fondazione*

Il patrimonio della Fondazione, come risultante dell'atto costitutivo, potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che ne condividono gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.

Le eventuali rendite che dovessero derivare dal patrimonio della Fondazione sono destinate all'attività della medesima secondo gli scopi contenuti all'art. 3.

Gli amministratori devono curare l'osservanza delle predette regole e possono anche decidere l'investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione per la parte non compresa nella dotazione iniziale, così come individuata nell'atto costitutivo dai fondatori.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, non potranno essere distribuiti, neppure in forma indiretta, a chi partecipa alla Fondazione ma dovranno essere impegnati per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 5

##### *Esercizio finanziario e bilancio*

La Fondazione ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni anno gli amministratori devono redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo della Fondazione, nell'osservanza dei principi dell'ordinata contabilità.

Il bilancio è approvato dal Consiglio di amministrazione entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## ARTICOLO 6

### *Organi della fondazione*

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Presidente
- 2) il Consiglio di amministrazione
- 3) il Collegio dei Revisori dei conti.

Nessun compenso, salvo i rimborsi spese regolarmente documentati, è dovuto ai componenti degli organi della Fondazione per l'esercizio della loro rispettive funzioni.

## ARTICOLO 7

### *Il Presidente della fondazione*

Il Presidente della Fondazione è l'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte o persona da lui delegata.

Ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

E' Presidente del Consiglio di amministrazione ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga necessario e/o opportuno.

Spetta inoltre al Presidente:

- 1) L'esecuzione delle delibere consiliari;
- 2) la firma degli atti che impegnano la Fondazione nei confronti dei terzi e di quelli di ordinaria amministrazione;
- 3) il coordinamento del personale dipendente e dei collaboratori della Fondazione;
- 4) la cura e l'utilizzo dei beni e delle attrezzature e del materiale bibliografico e archivistico di proprietà della Fondazione e di quelli ad essa affidati;
- 5) la vigilanza sul buon andamento della gestione amministrativa;
- 6) l'osservanza delle clausole contenute nel presente statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversia.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ad altro componente del Consiglio di amministrazione.

Nei casi di urgenza, il Presidente può compiere qualunque atto che reputi opportuno e necessario nell'interesse della Fondazione sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro la prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le funzioni spettano al consigliere più anziano del Consiglio.

## ARTICOLO 8

### *Il Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto, oltre che dal Presidente, da quattro consiglieri come segue:

- il Presidente pro-tempore del Coordinamento regionale piemontese delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative o persona da lui delegata;

- tre rappresentanti delle Società di Mutuo Soccorso sedi operative della Fondazione, scelti dai rispettivi Consigli di amministrazione.

In caso di scadenza del mandato o di sostituzione di alcuni dei consiglieri, l'ente di appartenenza segnala nel minore tempo possibile al Presidente della Fondazione il nominativo del proprio rappresentante o della persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo reputi necessario e/o opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione mediante comunicazione contenente la data, l'ora ed il luogo della convocazione nonché le materie dell'ordine del giorno da trattare. Deve essere convocato tutte le volte in cui ne fa richiesta almeno due terzi dei consiglieri a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente ed agli altri consiglieri purché sottoscritta dai richiedenti e contenente le materie oggetto dell'ordine del giorno.

Per la regolare costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' consentito ai componenti il Consiglio di farsi rappresentare da loro delegati. Le decisioni concernenti le modifiche dello statuto sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato dal Presidente e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal componente con funzioni di Segretario. I verbali devono essere approvati alla prima seduta successiva del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione ove lo ritenga opportuno può invitare alle sue riunioni persone ritenute utili alla propria attività; le persone in questione sono peraltro prive del diritto di voto.

## ARTICOLO 9

### *Competenze del Consiglio di amministrazione*

Il Consiglio di amministrazione:

- 1) nomina in occasione delle proprie riunioni il segretario della riunione;
- 2) procede alla modifica dello statuto ad eccezione degli articoli relativi agli scopi assegnati dall'Ente fondatore e alla destinazione del patrimonio iniziale; per procedere alle modifiche statutarie il Consiglio deve comunque ottenere il preventivo assenso dei soci fondatori;
- 3) approva entro il mese di marzo il bilancio consuntivo nonché quello preventivo per l'anno successivo;
- 4) provvede in merito a qualunque atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- 5) predispone il regolamento interno di funzionamento della Fondazione;
- 6) approva e cura l'attuazione del programma di attività culturali e di ricerca della Fondazione per l'anno entrante così come predisposto dalle Sedi operative entro il mese di gennaio di ogni anno;
- 7) provvede alla nomina di gruppi di lavoro e di commissioni di studio con la funzione di comitato tecnico-scientifico, per l'approfondimento e l'elaborazione di iniziative e progetti specifici previsti dal programma di attività e di ricerca della Fondazione; dei gruppi di

- lavoro e delle commissioni di studio possono far parte sia membri del Consiglio di amministrazione della Fondazione che esperti esterni;
- 8) provvede al conferimento di incarichi scientifici a persone e/o enti, istituti e associazioni;
  - 9) provvede alla determinazione dei rimborsi spese dei componenti il Consiglio di amministrazione;
  - 10) provvede alla stesura di dettagliate e documentate relazioni da trasmettere alla competente Commissione del Consiglio regionale al termine di ogni esercizio e comunque ogniqualvolta la medesima ne faccia esplicita richiesta.

## ARTICOLO 10

### *Programma di attività e di ricerca*

Il programma di attività e di ricerca, elaborato dalle Sedi operative, è approvato dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio preventivo della Fondazione e la sua successiva approvazione.

## ARTICOLO 11

### *Il Collegio dei Revisori dei conti*

E' istituito il Collegio dei Revisori dei conti composto da tre componenti nominati dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio dura in carica cinque anni. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti, il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali ed esprime parere sui bilanci, comunicandolo in tempo utile al Consiglio di amministrazione.

## ARTICOLO 12

### *Estinzione della persona giuridica*

La Fondazione si estingue, oltre che per le cause previste dalla legge, per la sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo statutario.

Lo scioglimento può altresì essere deliberato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi componenti.

In caso di scioglimento il patrimonio della Fondazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel territorio regionale ed aventi finalità di promozione culturale analoghe a quelle perseguite dalla Fondazione stessa, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, c. 190 della L. 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 13  
*Norma di rinvio*

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di fondazioni di cui agli artt. 14 e ss. del codice civile.

(o m i s s i s)

IL PRESIDENTE  
(Roberto COTA)

IL VICE PRESIDENTE  
(Francesco TOSELLI)

IL VICE PRESIDENTE  
(Lido RIBA)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(Marco BOTTA)  
(Alessandro DI BENEDETTO)  
(Giuseppe POZZO)

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE  
(Giuseppe FRAUDATARIO)

GF/cb